

IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori

DOTT. STEFANO ROSA

PRESIDENTE

DOTT. RAFFAELE DEL PORTO

GIUDICE

DOTT. GIANLUIGI CANALI

GIUDICE REL.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 2345 del ruolo generale dell'anno 2015 V.G..

Letti gli atti e documenti di causa, sciogliendo la riserva di cui all'udienza odierna, osserva quanto segue.

1. In fatto.

E' vigente la società Vistalago s.r.l., la cui durata è fissata (art. 5 dello statuto) al 31.12.2100.

Con raccomandata in data 23.9.2014 (ricevuta il 26.9.2014), Giuseppe Bonotti, socio di Vistalago s.r.l. per la quota del 20%, ha comunicato il proprio recesso dalla società ai sensi dell'art. 2473, 2° comma, c.c., ritenendo che la durata della società, palesemente eccedente l'aspettativa di vita dei soci, giustificasse l'esercizio del recesso espressamente contemplato dalla norma citata per il caso di società contratta a tempo indeterminato.

Il Bonotti, premesso di non aver raggiunto un accordo con la società per il rimborso della propria partecipazione, ha richiesto, a norma dell'art. 2473, 3° comma, c.c., la nomina dell'esperto per la determinazione del valore della stessa.

Si è costituita in giudizio Vistalago s.r.l. resistendo alla richiesta formulata dal Bonotti.

La società resistente ha contestato la legittimità del recesso esercitato dal Bonotti (contestando, in particolare, l'applicabilità della norma di cui all'art. 2473, 2° comma, c.c., alle società con durata determinata, sia pure eccedente l'aspettativa di vita dei soci) e quindi invocato l'inammissibilità del ricorso *ex art. 2473, 3° comma, c.c.* proposto dal Bonotti (ritenendolo incompatibile con la contestazione della legittimità del recesso).

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Dottrina e giurisprudenza del tutto prevalenti concordano nel ritenere che il procedimento di determinazione giudiziale del valore della quota disciplinato dall'art. 2473, 3° comma, c.c. possa trovare applicazione solo quando, pacifiche fra le parti validità ed efficacia del recesso, risulti controverso, unicamente, il valore della partecipazione da rimborsare al socio receduto.

Interpretazione alla quale il collegio ritiene di aderire, in considerazione:

a) del tenore letterale della norma, che espressamente richiama il disaccordo delle parti sul *“valore di mercato (della quota) al momento della dichiarazione di recesso”* e non anche sulla legittimità del recesso;

b) del rilievo sistematico secondo cui la determinazione del valore della quota mediante il procedimento contemplato dal terzo comma dell'art. 2473 c.c. *“a prescindere dalla controversia, potenziale o in atto, sul diritto di recesso [...] non soltanto sarebbe contraria a criteri di economia processuale, ma altresì sottrarrebbe all'instaurando giudizio di cognizione uno dei temi del contendere”* (così, Corte d'Appello di Torino, 18.10.2010).

4. Dichiarato inammissibile il ricorso, si condanna Giuseppe Bonotti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.225,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna Giuseppe Bonotti a rifondere a Vistalago s.r.l. le spese di lite che si liquidano in € 2.225,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Si comunichi.

Brescia 13.07.2015

Il Presidente